

NOTA UNEBA SULL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI EDUCATORI SOCIO-PEDAGOGICI

L'8 maggio 2024 è entrata in vigore la **L. 55/2024** contenente le “*Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*”, che ha disposto, tra il resto, l'istituzione di due differenti albi – dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici – nonché la costituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

Tale norma ha definito le professioni operanti in campo pedagogico ed educativo, indicando i requisiti necessari per l'esercizio di tale professione.

Tra i requisiti è indicato anche quello dell'obbligatoria iscrizione al relativo albo, che tuttavia va coordinato con la ancor vigente normativa di introduzione dei titoli abilitanti (art. 1, comma 595-599, legge n. 205/2017 e D.lgs. n. 65/2017 in quanto richiamato) e con la fase di prima attuazione normata dall'art. 11 della L. 55/2024.

Sono emerse non poche difficoltà interpretative, anche con riferimento al **termine entro cui far pervenire le domande di iscrizione in prima applicazione**, fissato dall'art. 10 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (dunque il **6 agosto**). È probabile – e auspicabile – che detto termine sia prorogato (occorre però un intervento legislativo) e tuttavia, in ogni caso, riteniamo che sia un termine fissato solo per la prima costituzione della platea di iscritti per poter procedere all'indizione delle elezioni dei presidenti degli albi, essendo contemplato nell'art. 10, comma 2, della L. 55/2024 che disciplina appunto il tema elettorale, e non per la presentazione delle domande in prima attuazione ai sensi dell'art. 11, che prevede solo che siano presentate a partire dalla data di nomina del commissario, senza un richiamo al termine fissato dall'art. 10. Tale interpretazione, che riteniamo corretta, è stata assunta dal Commissario designato della Puglia, con provvedimento in data 5/07/2024, che ha fissato come termine finale il 2 ottobre. Cautelativamente si suggerisce di rispettare in ogni caso il termine, nell'auspicio che sia prorogato, soprattutto per chi, come si dirà, ha ai sensi dell'art. 11, una più ampia possibilità di iscrizione in sede di prima attuazione della nuova normativa.

La questione decisamente più rilevante è far chiarezza **in ordine ai titoli legittimanti l'iscrizione all'albo degli educatori socio-pedagogici**, come individuati ex artt. 4 e 11 della L. 55/2024.

In primo luogo, **l'art. 4 della L. 55/2024**, nel definire i “*Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, nonché all'art.1 commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”, richiede ai fini dell'iscrizione all'albo degli educatori socio-pedagogici (che è a sua volta requisito per l'esercizio della professione ai sensi della *lett. c*, dell'art. 4):

A) *lett. a)* il **conseguimento del titolo di laurea triennale** previo accertamento delle competenze professionali acquisite **con il tirocinio** previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del **titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico**.

Il dettato normativo, dunque, non individua un corso di laurea specifico, bensì dispone che il corso in questione abiliti all'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico. Si ritiene, pertanto, che siano abilitanti sia la laurea L-19, che la ex L-18 vecchio ordinamento, purché integrate da un tirocinio formativo.

B) *lett. b)* in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente **qualifica** attribuita **ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205**.

La previsione di cui alla lettera b), quindi, amplia l'ambito di operatività della norma in esame, riconoscendo l'iscrizione all'albo degli educatori anche a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla L. 205/17 e, nello specifico, dai commi 595 primo periodo, 597 e 598.

B1) In particolare, il **comma 595 primo periodo**, legittima l'iscrizione all'albo a coloro che:

- a) sono in possesso della **laurea L-19**, senza tirocinio formativo;
- b) sono in possesso dei **requisiti previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65**, che, per l'educatore socio-pedagogico per i servizi educativi della prima infanzia, ai fini dell'esercizio della professione, richiede – alternativamente – le seguenti qualifiche universitarie:
 - la Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione nella classe **L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia**;
 - la Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (**LM85bis**) integrata da un corso di specializzazione per complessivi **60 crediti formativi** universitari.

Ai sensi dell'**art. 14** dello stesso d.lgs. n. 65/2017 invece, è stabilito che **“Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”**.

Si ammette, in tal modo, la validità – seppur limitatamente agli educatori che operano all'interno di unità di offerta per la prima infanzia – di alcuni titoli di studio riconosciuti nell'ambito di normative regionali precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 65/17.

Sul punto, il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota n. 14176 del 08/08/2018** è intervenuto in ordine al riferimento temporale richiamato dall'art. 14 e, al fine di evitare vuoti nell'ordinamento tra l'entrata in vigore del d.lgs.65/17 e l'effettiva attivazione dei corsi di laurea ad indirizzo specifico (previsti per l'anno accademico 2019/2020), ha chiarito che sono considerati validi:

- i titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale entro l'anno accademico 2019/2020;
- i titoli conseguiti entro l'anno accademico 2019/2020 all'interno della classe L-19 pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018;
- laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis), conseguita entro il predetto anno accademico, pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione

B2) E' legittimato a iscriversi all'albo anche chi si ritrova nelle condizioni previste dall'art. 1, **comma 597**, ossia chi entro il **01/01/2021** ha acquisito la qualifica di educatore professionale, superando un corso intensivo di formazione (**60CFU**) ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche** a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di relatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi**, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da scuola magistrale;**

B3) Alla stregua del **comma 598** dell'art. 1 della L. 205/2017, richiamato dall'art. 4 inoltre, l'iscrizione è consentita a:

- chi aveva più di **50 anni e 10 anni di servizio con contratto a tempo indeterminato** entro il 01/01/2018;
- chi aveva almeno **20 anni di servizio** entro il 01/01/2018

Per quanto riguarda le **disposizioni transitorie** in materia di iscrizione all'albo degli educatori si richiama l'**art. 11, comma 1, lett. b), della L. 55/2024**.

Il regime transitorio di prima attuazione della L. 55/2014, appare sostanzialmente analogo a quello ordinario sopra menzionato, se non con un più chiaro richiamo alle previsioni transitorie già contenute nell'art. 14 del D.lgs. n. 65/2017 (come interpretato dalla nota MIUR n. 14176 del 08/08/2018) e dei commi 597 e 598 della L. n. 205/2017. I requisiti per proporre domanda in prima applicazione ex art. 11, comma 1, lett. b) della L. 55/2024 e relativi richiami normativi, sono dunque:

- Laurea Triennale L-19 Scienze dell'educazione con tirocinio formativo;
- Laurea in Scienze della formazione primaria classe 85bis e qualifica di educatore professionale con una specializzazione post corso (60CFU) acquisita entro i 90 giorni di entrata in vigore del d.lgs. 65/2017
- Chi aveva conseguito la qualifica di educatore professionale con una specializzazione post corso (60CFU) entro il 01/01/2021 ed era in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di relatore;
 - svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione

dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da scuola magistrale;
- Chi aveva più di 50 anni e 10 anni di servizio con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della legge 205/2017 all'entrata in vigore di quest'ultima (01/01/2018);
- Chi aveva almeno 20 anni di servizio negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della legge 205/2017 all'entrata in vigore di quest'ultima (01/01/2018).
- Chi aveva acquisito, entro l'anno scolastico/accademico 2019/20, precedenti titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale come indicato dall'art.14 del d.lgs. 65/2017.

Sopra si è detto circa i problemi interpretativi connessi al termine per la presentazione della domanda di iscrizione albo in prima attuazione. Nell'incertezza il termine del 6 agosto, salvo auspiciata proroga, va rispettato, soprattutto per chi solo in forza dell'art. 11 potrebbe avere accesso all'albo, in particolare coloro che, in possesso della **laurea L-19**, non hanno svolto il tirocinio.

Come sopra scritto, la validità – ai fini dell'iscrizione agli albi – dei titoli riconosciuti dalle normative regionali, seppur con il limite temporale dell'anno accademico 2019/2020, si rapporta alla sola categoria degli educatori per i servizi dell'infanzia, come definiti ai sensi del d.lgs. 65/2017. Tale riconoscimento non sussiste per tutti coloro che operano, invece, all'interno delle unità di offerta residenziali e semi residenziali per minori e per soggetti con disabilità, per i quali, al contrario, i riconoscimenti normativi regionali decadono.

Tuttavia deve darsi atto del **comma 599** dell'art. 1, della L. 205/2017, che così dispone:

“I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge [1 gennaio 2018], hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore”.

Tale comma non è citato nell'elenco dei requisiti posti dalle lett- a-c, dell'art. 4 ma è pur sempre richiamato all'inizio dello stesso articolo: *“Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.*

Si ritiene che occorra fornire una interpretazione alla norma che contempri, come condizione legittimante all'esercizio della professione, anche quella del comma 599. Si tratta peraltro di una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata, dato che non può non ritenersi non applicabile il comma 599, magari sostenendo una implicita abrogazione, dato che sancisce un diritto ormai quesito di lavoratori, costituzionalmente tutelato, che non può essere travolto riconoscendo una non ammissibile efficacia retroattiva a una norma sopravvenuta.



È auspicabile che anche su questo aspetto intervenga un chiarimento legislativo, altrimenti sarà inevitabile il relativo contenzioso, sollevando anche tutti i profili di incostituzionalità della L. 55/2024, ove interpretata nel senso di impedire a chi rientra nell'ipotesi del comma 599 (esercizio delle funzioni di educatore sociopedagogico per almeno 12 mesi, anche non continuativi, entro l'1/01/2018) di proseguire il rapporto di lavoro nell'esercizio della professione.

Si ritiene utile, e pure cautelativo là dove si dovesse ritenere che anche in tali ipotesi non possa prescindere dall'iscrizione all'albo, presentare domanda richiamando il diritto a proseguire nell'esercizio della professione di educatore sociopedagogico in forza dell'art. 1, comma 599 della L. 205/2017, come richiamato dal primo periodo dell'art. 4 della L. 55/2024. Si pone in tal modo la questione, senza incorrere nella decadenza del termine per la prima domanda di iscrizione, e si potrà poi vedere come sarà l'orientamento dei Commissari designati, riservandosi in caso di diniego l'avvio del relativo contenzioso. Non vi sarebbe poi alcuna ipotesi di abuso di professione, perché fino a che i commissari non si pronunciano sulla domanda, si può legittimamente proseguire prescindendo dall'esito che essa avrà.

A cura degli avvocati Simona Bosisio, Raffaele Mozzanica, Alberto V. Fedeli, dott.ssa Alice Stendardo

UNEBA LOMBARDIA

Via Pattari 6, Milano | 0272002018

www.unebalombardia.org – uneba.milano@tin.it - uneba.eventi@gmail.com